

**L'attuazione del Codice del Terzo Settore nella
normativa del FVG.**

***Spazi di autonomia e opportunità per una
legge regionale***

Luca Gori

**Centro di ricerca *Maria Eletta Martini*
*Scuola superiore Sant'Anna – Pisa***



L'attuazione della riforma del Terzo settore.



Il contributo della giurisprudenza costituzionale.

- La giurisprudenza costituzionale ha iniziato a delineare delle linee interpretative del rapporto fra Stato e Regioni.
- C.cost. n. 185/2018; nn. 277 e 285 del 2019; nn. 27 e 131 del 2020.
- Fondamentale il contributo dato da C.cost. n. 131 del 2020 (rel. Antonini). Sentenza a carattere *didascalico*: sentenza epocale (sul modello della precedente C. cost. n. 75 del 1992).

Il contributo della giurisprudenza costituzionale.

La legge n. 106 del 2016 e il d.lgs. n. 117 del 2017 delineano il Terzo settore come il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Siffatte attività, con specifico riferimento al volontariato – prima ancora che venisse enunciato nella Costituzione il principio di sussidiarietà, ora inscritto nell'art. 118 Cost. – erano state già ricondotte da questa Corte all'ambito delle **libertà sociali** garantite dall'art. 2 Cost., in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale (sentenze n. 500 del 1993, n. 355, n. 202 e n. 75 del 1992). Si tratta di attività assai eterogenee e, pertanto, risulta evidente che il Terzo settore, come già il volontariato, **non possa essere configurato quale “materia” in senso stretto. La relativa disciplina, quindi, sfugge a una rigida classificazione, poiché le attività in questione sono destinate a svolgersi nei più diversi ambiti materiali, sia di competenza dello Stato, sia di competenza regionale.**

Il contributo della giurisprudenza costituzionale.

- La categoria degli **enti del Terzo settore (ETS)** è definita dal legislatore statale, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva in tema di *ordinamento civile* (esigenza di uniformità; garanzia di autonomia);
- I rapporti fra P.A. ed ETS sono definiti dal legislatore statale, al fine di raggiungere un punto di bilanciamento fra l'esigenza di tutela della concorrenza e attuazione del principio di solidarietà, nella prospettiva della sussidiarietà;
- Le Regioni non possono estendere le norme promozionali statali previste per gli enti del Terzo settore al di là del perimetro stabilito dal legislatore statale;
- Le Regioni possono prevedere benefici ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal legislatore statale, ferma restando la consistenza della categoria degli ETS, entro limiti di ragionevolezza.

Il contributo della giurisprudenza costituzionale.

- Le Regioni possono graduare le norme promozionali fra i diversi enti del Terzo settore, ove esista una ragionevole motivazione alla base della di tale graduazione (diversamente si tratta di una alterazione del quadro normativo statale);
- Le Regioni possono introdurre autonome qualificazioni degli enti senza fine di lucro o degli enti a carattere privato (imprese di comunità, reti associative regionali, enti di rappresentanza, ecc.) ma non possono omologare la posizione di tali enti con gli ETS;

Gli oggetti rinviati esplicitamente all'autonomia regionale dal Codice del Terzo settore.

- **1. Ufficio regionale del Registro del Terzo settore**
- **2. Rapporti fra enti del Terzo settore e P.A.**
- **3. Misure a carattere fiscale**
- **4. Altre misure a carattere promozionale**
- **5. Volontariato**

Istituzione dell'ufficio regionale del Registro del Terzo settore

- A decorrere dell'entrata in vigore del **D.M. 106/2020**, entro 180 gg. ciascuna Regione individua la struttura competente (necessaria una legge?).
- Le funzioni dell'ufficio regionale del RUNTS sono definite dall'art. 4, c. 2 del D.M. n. 106/2020.

Rapporti fra P.A. e Terzo settore

- L'art. 55 CTS rimette a ciascuna amministrazione di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli ETS nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 CTS;
- Ciascuna Regione può declinare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del terzo settore, il procedimento di *amministrazione condivisa* in relazione alle specificità del territorio ed alla fisionomia del TS;
- L'intervento tramite la legge consente di conformare l'esercizio delle funzioni amministrative regionali e degli enti locali nelle materie di competenza regionale, in quadro di «certezza»;

Misure a carattere fiscale

- Possibilità di definire misure fiscali di vantaggio per i tributi regionali propri (IRAP, Imposta regionale di trascrizione, IRAP, bollo auto, ecc.);
- Altre imposte regionali;
- Necessità di una attenta quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle misure a carattere fiscale a seguito dell'allargamento della platea degli enti del Terzo settore;
- Necessità di autorizzazione da parte della Commissione europea delle misure a carattere fiscale (art. 101, c.10 CTS).

Altre misure a carattere promozionale

- Accesso al fondo sociale europeo (art. 69 CTS);
- Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche (art. 70 CTS);
- comodato beni mobili ed immobili di proprietà regionale, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore (art. 71, c.2 CTS);
- comodato di beni culturali immobili di proprietà regionale (art. 71, c.3 CTS)

Volontariato

- L'art. 19 CTS richiede alle amministrazioni di promuovere la «cultura del volontariato». Spetta alla L.R. definire risorse e modalità di promozione;
- Riconoscimento delle nuove forme di volontariato al di fuori degli enti del Terzo settore (volontariato individuale, volontariato di impresa, ecc.); l'art. 17 CTS costituisce una declinazione «generale» del volontariato, inquadrato nella competenza statale *ordinamento civile*, ma non esclude ulteriori riconoscimenti regionali;

Cooperazione sociale

La legge n. 381/1991 rinvia alle leggi regionali (art. 9) per (1) istituire l'albo regionale delle cooperative sociali; (2) determinare le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione nonché (3) norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale.

L.R. Toscana n. 58/2018

L.R. Veneto n. 32/2018

Gli «ulteriori» oggetti.

- 1. Ulteriori forme di rapporti fra P.A. e Terzo settore

- Patti di collaborazione fra P.A. e Terzo settore per l'amministrazione dei beni comuni (modello *Labsus*);
- Convenzioni con i *Centri servizio per il volontariato* (art. 61 ss. CTS)
- ecc.

- **2. Ulteriori partizioni interne agli ETS di rilevanza regionale**

- Reti associative operanti nella Regione;
- Imprese di comunità;
- Enti rappresentativi degli ETS;
- ecc.

- **3. Organi di rappresentanza e partecipazione all'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative**

- Consiglio regionale del Terzo settore;
- Cabina di regia delle politiche regionali del Terzo settore;
- ecc.

- **4. Misure di sostegno e promozione della trasparenza e della valutazione di impatto sociale**

- Finanziamento – diretto o indiretto - di forme volontarie di trasparenza e di valutazione di impatto sociale (ad es., bilancio sociale, VIS, ecc.)

- **5. Connessione fra Terzo settore ed altri enti senza fine di lucro (non ETS)**

- La riflessione attualmente in corso, specialmente in fase istitutiva del RUNTS, pone la questione di non tralasciare l'esistenza di una ampia schiera di enti senza fine di lucro, che perseguono finalità meritevoli e svolgono attività di interesse generale.

- Principio di non omologazione, ma attenzione a dimenticare larghe porzioni di «corpi intermedi».

- 6. Disciplina delle singole attività di interesse generale

- Una possibile scelta è disciplinare il Terzo settore non su base soggettiva, bensì (non necessariamente in alternativa) su base oggettiva, prendendo in considerazione gli **ambiti di operatività**.

- Ad es., L.R. Marche n. 32/2017, introduce principio di co-programmazione e co-progettazione in materia sociale e socio-sanitaria

Osservazioni conclusive

- Esistono spazi significativi di intervento regionale, specialmente per ciò che riguarda la modalità di esercizio delle funzioni amministrative: molti degli ambiti di attività di interesse generale ricadono in materie di competenza legislativa, concorrente o residuale regionale;
- Possibilità di intervento sul versante promozionale (anche in chiavi innovative);
- Calibrare sulla realtà regionale le forme di rappresentanza e partecipazione del TS;
- Istituire «connessioni» e non compartimenti stagni.